

ufficio,
 le osservazioni fatte in sede di discussione,
 none,

delibera

di approvare le nuove condizioni per le operazioni patrimoniali con le varianti indicate e riprodotte nell'allegato D) del prospetto annesso alla relazione del Ufficio Patrimoniale, allegato in atti, e da considerarsi parte integrante della presente delibera, con esplicita riserva negli impegni da prendersi con i terzi, di poter variare nel corso della istruttoria delle pratiche le condizioni medesime.

Vista la legge 29.4.1923, n. 966,

delibera altresì

1- In nessun caso i depositi in nume-
 rario di cui all'art. 13, n. 13 della legge
 1923 sopracitata, da effettuarsi secondo le
 modalità che seguono, potranno superare
 il limite del 3% delle riserve.

2- La Direzione generale è responsabile
 degli accertamenti da farsi per assicurare
 che il movimento di prelievo e di versamen-
 to dei depositi bancari sia sempre conte-